



REQUISITI DI MERITO AI FINI DELLA CONFERMA DELL'ESONERO

Per la conferma dell'esonero durante il primo anno di corso e negli anni successivi al primo, allo studente è richiesto, nelle date riportate nella tabella qui sotto, il conseguimento dei seguenti requisiti di merito valutati *ex-post*.

1. Il conseguimento dei crediti come indicato nella tabella che segue. Ai fini del conteggio dei crediti richiesti allo studente, vanno considerati i CFU:
 - conseguiti a seguito del superamento degli esami e delle altre prove di verifica del profitto relative agli insegnamenti obbligatori e opzionali;
 - relativi all'attività didattica "Pratiche di Viaggio ed Esperienze sul Campo";
 - relativi all'attività didattica "Seminari, Conferenze e Tirocini".Qualora uno studente avesse compiuto atti di carriera presso altre Università o avesse compiuto attività extra-universitarie (ad es. conseguendo certificati linguistici) i crediti acquisiti non sono conteggiati ai fini del mantenimento dell'esonero. Pertanto, i crediti necessari per il conseguimento dei requisiti di merito devono essere conseguiti unicamente con il compimento di atti di carriera presso l'UNISG.
2. La regolare frequenza delle attività didattiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti e Iscrizioni.
3. Il conseguimento della media di votazione ponderata non inferiore a 25/30. L'eventuale lode riconosciuta allo studente in sede di esame, avendo valore di mero riconoscimento personale, è irrilevante ai fini della determinazione della media ponderata di cui sopra.
4. La valutazione positiva del percorso dello studente presso l'Università, inteso anche come adesione ai principi morali fondativi dell'Ateneo. In particolare, analogamente a quanto richiesto a tutti gli studenti iscritti all'Ateneo, l'assegnatario dell'esonero:
 - ha il dovere di raggiungere il successo negli studi per il bene proprio e della collettività, organizzando il proprio tempo, le proprie attività e adeguando i propri comportamenti a questo obiettivo primario;
 - è tenuto a partecipare attivamente alla vita dell'Ateneo;
 - deve tenere un comportamento serio, educato e corretto, rispettando gli altri studenti, i docenti e chiunque operi nell'Università e ispirando la propria condotta a criteri di integrità morale, dignità e rettitudine.



A.A.	Data di verifica dei requisiti di merito	Esami/crediti richiesti allo studente per la conferma dell'esenzione
2022/2023 I verifica	28 febbraio 2023	superamento di almeno un esame
2022/2023 II verifica	31 agosto 2023	15 crediti
2022/2023 III verifica	31 ottobre 2023	30 crediti
2023/2024 I verifica	28 febbraio 2024	45 crediti
2023/2024 II verifica	31 agosto 2024	60 crediti
2023/2024 III verifica	31 ottobre 2024	75 crediti
2024/2025 I verifica	28 febbraio 2025	90 crediti
2024/2025 II verifica	31 agosto 2025	120 crediti
2024/2025 III verifica	31 ottobre 2025	140 crediti



REVOCA DELL'ESONERO

La revoca dell'esonero si verifica nei seguenti casi:

- mancato conseguimento dei requisiti di merito indicati nel presente allegato;
- lo studente sia incorso in infrazioni superiori all'ammonizione riscontrate dalla Commissione Disciplinare (Art. 9 del Regolamento Studenti e Iscrizioni¹);
- lo studente abbia presentato dichiarazioni non veritiere e/o documenti falsi;
- lo studente interrompa volontariamente gli studi;
- mutata condizione economica. Lo studente iscritto ad anni di corso successivi al primo è tenuto a presentare ogni anno un'autocertificazione che attesti la sua situazione economica e patrimoniale. Nel caso questa risultasse mutata rispetto a quanto dichiarato in occasione della prima richiesta di assegnazione dell'esenzione, l'Università si riserva il diritto di revocare l'esenzione. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione l'Ateneo si riserva il diritto di revocare l'esenzione.

Lo studente, al quale sia stato revocato l'esonero, è tenuto al pagamento della retta per la quale era stato esonerato.

¹ 9.1 – Allo studente che violi norme regolamentari o legislative o norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sia all'interno dell'Università che durante i viaggi didattici vengono applicate sanzioni disciplinari; lo studente, pertanto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. “doveri e obblighi dei lavoratori”.

Le sanzioni sono comminate per atti compiuti nei locali dell'Università, in sede di viaggi didattici, nelle Case dello Studente o altrove se i fatti sono attinenti alla qualità di studente universitario.

9.2 - Agli studenti possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. esclusione temporanea da uno o più insegnamenti e attività didattiche;
- d. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa e dalle attività didattiche;
- e. sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;
- f. espulsione dello studente.

Le sanzioni disciplinari comminate sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Le sanzioni comminate non pregiudicano il diritto/dovere dell'Università di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

9.3 - L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, che ha la facoltà di nominare una Commissione disciplinare, composta da almeno due docenti dell'Ateneo e da almeno un rappresentante degli studenti.

L'esame dei fatti avviene a seguito di comunicazioni scritte e/o orali indirizzate alla Commissione stessa. La Commissione disciplinare contesta per iscritto gli addebiti allo studente, che può presentare le sue difese nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa.